



Commissione Assembleare Problematiche Previdenziali UNGDC

LA PREVIDENZA PER I GIOVANI: PROPOSTE E RIFLESSIONI

Incontro con il Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti

1. Premessa
2. Contributo Integrativo
3. Contributo Integrativo minimo
4. Contributo Integrativo applicato a tutti i soggetti
5. Dilazioni di pagamento o prestito dei contributi minimi
6. Riscatto dei contributi del praticantato
7. Requisiti per la maturazione della pensione di invalidità

Roma, 23 ottobre 2006.





1. PREMESSA

L'UNGDC è sempre stata molto vicina ai giovani per affrontare e approfondire tutte le problematiche di carattere previdenziale, si è sempre fatta portavoce dell'opportunità di non generare mai alcuno scontro intergenerazionale, ha sempre cercato di non schierare mai gli obiettivi dei giovani contro quelli dei meno giovani, cosa che in tema di previdenza è quasi inevitabile.

Ha sempre creduto e continua a credere nella solidarietà interprofessionale ed intergenerazionale, perché solo con l'Unione ed il rispetto reciproco tra tutti i colleghi si può risolvere qualsiasi problema che l'attualità ci pone.

Nel rispetto di questi principi l'UNGDC non ha timore a rimarcare la propria contrarietà a qualsiasi tipo di unione tra la Cassa di previdenza dei Dottori Commercialisti e la Cassa di Previdenza dei Ragionieri effettuata in violazione della norme dettate dal legislatore nell'art. 4 della L. n. 34 del 24/02/2005.

Il legislatore ha sempre evidenziato che un eventuale progetto di fusione non può e non deve non tener conto delle previsioni sulle dinamiche demografiche e delle adesioni; deve verificare la condizione che qualsiasi modifica non deve comportare alcun effetto peggiorativo sul risultato previdenziale previsto a normativa vigente.

I giovani sono sicuramente i più colpiti dal passaggio del metodo di calcolo dal sistema retributivo al sistema contributivo e non devono più, per nessun motivo, essere danneggiati, anche solo per un euro, da una eventuale unione della nostra Cassa con la Cassa dei cugini Ragionieri.

I giovani credono e sperano che ci sia sempre più un innalzamento del livello qualitativo della nostra professione, con sempre maggiori professionalità e deontologia; un innalzamento tale da mettere a tacere tutte le critiche che vengono mosse all'intera categoria considerata chiusa e privilegiata. La diretta conseguenza della maggior qualità comporterà che l'obiettivo dei colleghi futuri sarà quello di iscrizione solo alla nostra Cassa senza mai porsi il dubbio di una scelta tra più Enti previdenziali, seppur obbligatori.

Alla luce delle numerose riflessioni del post riforma, quindi, e nella profonda convinzione che un maggiore e costante coinvolgimento dei giovani professionisti sui problemi previdenziali della categoria sia l'unica chiave di lettura per garantire consapevolezza e capacità di gestione del proprio futuro, di seguito verranno esaminati alcuni punti cruciali da tenere sotto controllo per un miglioramento delle condizioni previdenziali degli stessi giovani.





2. CONTRIBUTO INTEGRATIVO

La contribuzione integrativa, ex art. 2 del Regolamento di Disciplina del Regime. Previdenziale come da Assemblea dei Delegati del 27-28 Novembre 2003 approvato con Decreto Interministeriale del 14/07/2004, è una maggiorazione applicata in percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini IVA, che gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti devono applicare e versare annualmente alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti.

La contribuzione integrativa è dovuta per le finalità istituzionali della Cassa.

Queste ultime sono riconducibili all'art. 38 della Costituzione relative al mantenimento e all'assistenza sociale, al diritto di prevenzione ed assistenza degli assicurati in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

La legge 21/86 già prevedeva la possibilità di variare annualmente la percentuale di tale maggiorazione, che comunque non può eccedere il 5 %.

La suddetta variazione, considerata dall'art. 31 dello Statuto, è deliberata dal Consiglio d'Amministrazione della Cassa in relazione alle esigenze di equilibrio finanziario della gestione, al fine di raggiungere la necessaria certezza e continuità nel tempo delle prestazioni offerte e per prevenire eventuali cause di squilibrio finanziario.

L'aumento previsto dalla Riforma della percentuale del contributo integrativo dal 2 al 4% dal 01/01/2005 pertanto, contribuisce a mantenere la sostenibilità del regime previdenziale nel lungo periodo, incluse le solidarietà previdenziali ed assistenziali.

E' evidente che l'innalzamento dell'aliquota del contributo integrativo si è reso necessario per evitare che le erogazioni delle prestazioni pensionistiche calcolate con il metodo retributivo potessero causare tra pochi anni un dissesto finanziario della nostra Cassa con conseguenze irreparabili per tutti gli iscritti ed in particolar modo per i più giovani.

Quindi tutti gli iscritti, facendosi carico del problema, stanno contribuendo a colmare un debito generato da un sistema di calcolo non più in linea con i tempi e per questo accantonato e sostituito dal metodo contributivo che si fonda su principi più equi e forieri di sostenibilità nel lungo periodo.

E' fuori di ogni dubbio che il sistema di calcolo retributivo genera benefici tanto maggiori quanto più alto è il numero di anni di iscrizione alla Cassa e di conseguenza gli iscritti dal 2005 in poi non avranno alcun beneficio dal sistema di calcolo retributivo.





E' altrettanto evidente che l'attuale sistema di calcolo contributivo permette un coefficiente di sostituzione redditi-pensioni non superiore al 25% a differenza del sistema di calcolo retributivo che permetteva un coefficiente di sostituzione superiore al 70% e permette il recupero dei contributi versati nell'arco temporale di tre o quattro anni al massimo di pensione.

Risulta di facile evidenza, quindi, che i giovani, non solo in nome della solidarietà intergenerazionale, stanno contribuendo alla copertura di quel debito generato da un sistema di calcolo i cui benefici ricadono sulle generazioni meno giovani, ma vanno anche incontro ad una pensione al di sotto del limite di sopravvivenza previsto dalla nostra Costituzione.

Sarebbe opportuno, quindi, destinare una parte di questo contributo integrativo, per rendere meno gravoso il futuro previdenziale dei più giovani, a montante contributivo in misura inversamente proporzionale all'anzianità di iscrizione, correggendo così al rialzo i montanti individuali.

Un concetto importante è pertanto di non portare TUTTO l'incremento del contributo a copertura del deficit accertato e generato dall'attuale sistema previdenziale, ma solo una parte di esso, in modo da realizzare quella REALE solidarietà intergenerazionale che non penalizzi i più giovani e da garantire quindi quella sostenibilità del regime previdenziale nel lungo periodo.

I sacrifici del famoso "patto" andranno ripartiti in misura equa tra tutti i colleghi giovani e non, perché solo così si attuerà anche fra 40 anni la legittima aspettativa di ricevere una pensione commisurata a quanto versato, garantendo a tutti una pensione dignitosa.

3. CONTRIBUTO INTEGRATIVO MINIMO

Negli ultimi anni le indagini sulla categoria hanno rivelato che i redditi dei giovani professionisti sono piuttosto bassi e non superano i 45mila euro al centro nord per scendere sui 19-20mila euro al sud. Non ci vuol molto a comprendere che ancor di più, per i primi anni di lavoro, il versamento dei contributi integrativi può essere un problema, anzi spesso resta un onere in capo all'iscritto il cui volume d'affari è tale da non consentirne il recupero dal cliente. Sono necessari degli accorgimenti.

In prima ipotesi si potrebbe considerare di eliminare il contributo integrativo minimo in misura fissa, agganciandolo al volume d'affari effettivo.

A tale proposito dall'esame dei redditi medi dichiarati nel 2005, raggruppati per anni di iscrizione alla Cassa di Previdenza in conformità a dati consolidati al 5





giugno 2006 su documento ufficiale fornito dalla Cassa di Previdenza, si evincono le seguenti considerazioni:

- Nel quarto anno di attività solo in alcune regioni Italiane viene superato il limite di volume d'affari previsto al quale applicare l'aliquota del 4% per il calcolo del contributo minimo integrativo; e più precisamente nelle sole regioni del Nord Italia;
- In tutte le regioni del Sud Italia solo nel nono anno di attività il volume di affari, in media, supera il livello minimo al di sotto del quale il contributo integrativo diventa un costo a carico dell'associato;

Tale analisi avvalorava maggiormente l'ipotesi citata di agganciare il contributo integrativo minimo al volume d'affari reale dichiarato, sganciandolo da qualsiasi livello minimo di contribuzione obbligatoria, senza implicare pesanti contribuzioni, che ricadrebbero esclusivamente su coloro che hanno meno risorse finanziarie e sui più giovani.

Seconda ipotesi sarebbe quella di considerare il contributo integrativo minimo eccedente quello calcolato sul volume d'affari dichiarato quale contributo soggettivo e, come tale, rientrante nel montante contributivo.

4. CONTRIBUTO INTEGRATIVO APPLICATO A TUTTI I SOGGETTI

Ai sensi dell'art. 11 della L. 21/86 e dell'art. 9 del nostro Statuto tutti gli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini Iva, indipendentemente dall'effettiva riscossione e versare alla Cassa il relativo ammontare.

Il regolamento di disciplina del regime previdenziale all'art. 2 (contributo integrativo), punto 1, afferma che "le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di pertinenza di ogni associato iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti. L'ammontare annuo complessivo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista, è calcolato su una percentuale del volume di affari dell'associazione o società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso". Da quanto enunciato, si evince che soggette all'applicazione del contributo integrativo risultano essere le associazioni tra professionisti, iscritti al medesimo albo o ad albi diversi, e le società tra professionisti, ossia costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali; pertanto dal dettato normativo non sembrano essere comprese le società in nome collettivo e le società di capitale.





Da quanto finora detto si evince che l'applicazione del contributo integrativo si basa su un presupposto solo soggettivo e non anche oggettivo; dove per presupposto oggettivo intendiamo l'attività esercitata.

Per quale ragione non proviamo a pensare all'assoggettamento al contributo integrativo sul presupposto oggettivo? Ossia l'attività, oggetto della nostra professione, realmente svolta. Intendiamo quanto elencato nell'art. 1 del D.Lgs. 139/05 che ha istituito l'albo unico.

Attualmente numerosi sono i CED costituiti in forme collettive riconosciute dalla normativa vigente ed operano sul mercato con titolari o soci iscritti al nostro Albo e che svolgono le attività di cui alla D.Lgs. 139/05 art. 1.

Il fenomeno è così diffuso che il Consiglio Nazionale, in tema di incompatibilità, ha dovuto prendere una posizione, affermando che non sussiste causa di incompatibilità qualora il Dottore Commercialista svolga attività nella propria società di servizi.

Tale posizione favorevole del CNDC era ovvia, essendo posizione consolidata sul mercato quella dello svolgimento di parte della nostra attività tramite società strumentali da quando la legge 144/99 art. 58, comma 16, ha modificato l'art. 1 della legge 12/79.

Sinteticamente l'art. 1 della L. 12/79 afferma che i professionisti, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, dottori commercialisti ed avvocati, posso costituire centri elaborazione dati.

Altro argomento a supporto della necessità di far rientrare nei soggetti passivi al versamento del contributo integrativo le società di servizi sono le nostre polizze professionali. Infatti leggendo attentamente le stesse troviamo che "l'assicurazione opera altresì per la responsabilità civile derivante dall'assicurato per errore commesso da consulenti esterni o società di elaborazione dati dei quali l'assicurato si sia avvalso nell'esercizio della propria professione".

Ma allora ci viene spontaneo domandarci perché e per quanto tempo ancora dobbiamo continuare ad assistere passivamente ad una forte forma di evasione contributiva da parte delle società di servizi o CED o comunque si vogliono etichettare, che operano sul mercato svolgendo attività che per la loro natura sono riconducibili alla nostra attività, o meglio ancora sono il "travestimento" della nostra attività?

Orbene, al fine di garantire uguaglianza tra professionisti iscritti al nostro Albo (indipendentemente dalla veste scelta per esercitare la propria attività) e al fine di dare maggiore trasparenza sul mercato ai "corrispettivi" chiesti per medesime prestazioni riteniamo ormai giunto il momento di doverci adoperare affinché venga esteso l'obbligo di applicazione del contributo integrativo anche alle





società di servizi ampliando il presupposto soggettivo ed inserendo un presupposto oggettivo.

La proposta è quella di assoggettare a contributo integrativo chiunque, persone fisiche, giuridiche ed enti di qualsiasi genere, eserciti attività previste dall'art 1 del D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139.

Non sarebbe questa una novità assoluta in quanto viene già applicata da altre casse di previdenza dei professionisti, vedi i medici, e garantirebbe l'assoggettamento al contributo integrativo di tutti i corrispettivi rientranti nell'alveo proprio della nostra attività professionale anche se non iscritti in albi professionali.

5. DILAZIONI DI PAGAMENTO O PRESTITO DEI CONTRIBUTI MINIMI

L'incertezza che caratterizza le attività professionali, e le già accennate difficoltà dei giovani nelle fasi di start-up vanno coadiuvate per evitare che si accumulino ritardi nei versamenti e notevoli sanzioni. Si potrebbero ipotizzare due possibilità:

dilazionare i pagamenti per i primi cinque anni di attività, vedasi considerazioni fatte sul prospetto analizzato al paragrafo precedente, magari cadenzandole con versamenti frazionati bimestrali o trimestrali come avviene per altri istituti di previdenza (vedi INPS, lavoratori autonomi); in tal caso però il montante pensionistico si dovrà accrescere, per non creare nocumento al professionista, con riferimento alla maturazione dei contributi e non al versamento;

istituire un "prestito previdenziale" per coloro che percepiscono soglie minime di redditi (ad esempio di 15.000,00 euro) e per i primi cinque anni, esclusivamente per il pagamento dei contributi: il vantaggio è anche quello di non perdere il valore di questi contributi in termini di montante visto che sono quelli che resteranno investiti per un periodo di tempo maggiore e che produrranno una rendita più alta.

6. RISCATTO DEI CONTRIBUTI DEL PRATICANTATO

Il periodo per l'esercizio obbligatorio del tirocinio non gode ad oggi di alcuna copertura previdenziale, con completo danno a carico del giovane tirocinante.

In un sistema di calcolo contributivo i contributi versati nei primi anni di attività sono quelli che generano maggior pensione e siamo certi che contribuiranno ad allontanare sempre di più verso l'alto le prestazioni





pensionistiche da quel livello minimo di sussistenza cui il legislatore costituente ci obbliga.

Ci rendiamo conto che sarebbe molto dispendioso, e forse non corretto, rendere obbligatoria l'iscrizione alla cassa già dall'inizio del periodo di tirocinio, anche alla luce del fatto che molti giovani, dopo il conseguimento dell'abilitazione non esercitano l'attività professionale; ma sarebbe alquanto opportuno prevedere una forma di riscatto facoltativo del periodo di tirocinio obbligatorio.

L'istituto del riscatto facoltativo servirebbe a fidelizzare anche i più giovani alla nostra cassa per poter contare sempre più iscritti, cosa che, come sappiamo, è l'elemento fondamentale per garantire l'equilibrio di lungo periodo.

Anche in questo caso, alla luce di quanto esposto, si potrebbe ipotizzare che il prestito citato al punto 3) possa coprire anche questa intenzione opzionale di riscatto, oppure prevedere tempistiche dilazionate per il pagamento in fasi successive.

7. REQUISITI PER LA MATURAZIONE DELLA PENSIONE DI INVALIDITA'

Il regolamento della Cassa di previdenza, all'art.16 pone un limite di cinque anni di anzianità di iscrizione per poter ottenere la pensione di invalidità. Per quanto sia comprensibile l'evidente finalità antielusiva della disposizione, riteniamo assolutamente rischioso ed iniquo non consentire ad un giovane professionista, colpito da un evento grave, di usufruire di tale pensione.

Sarebbe forse il caso di inasprire le sanzioni e rimarcare i controlli per eventuali comportamenti di frode del sistema, piuttosto che penalizzare i giovani colleghi che dovessero incorrere in tale sfortunata evenienza.

